



3003 Berna, Svizzera
USAV / blc

- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato de Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Riferimento: 2014-10-28/121
Vostro riferimento:
Collaboratore responsabile: bem/blc/fri
Berna, 12.11.2014

Lettera informativa n. 178:

Precisazioni in merito ai requisiti riguardanti l'olio di Krill "estratto lipidico ottenuto dal krill antartico *Euphausia superba*"

Gentile Signora, egregio Signore,

con la modifica del 25 novembre 2013 dell'ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105¹), l'olio di Krill è definito ora come derrata alimentare con la denominazione di "estratto lipidico del crostaceo krill antartico *Euphausia superba*". Questo olio è stato approvato nell'Unione europea² quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97.

Situazione iniziale

I requisiti riguardanti l'olio di Krill "estratto lipidico del crostaceo krill antartico *Euphausia superba*" specificati all'articolo 5c e all'allegato 3 dell'ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti corrispondono alle procedure e ai criteri del primo richiedente nell'UE.

L'olio di Krill viene estratto e commercializzato da diversi produttori, ciascuno dei quali impiega metodi di estrazione differenti. Un produttore di olio di Krill ha fatto notare all'USAV che il metodo di estrazione da lui adottato non corrisponde alla procedura descritta.

¹ RU 2013 4943

² Decisione della Commissione del 12 ottobre 2009 che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 268 dal 13.10.2009, p 33

Situazione giuridica

Nell'introdurre le disposizioni riguardanti l'olio di Krill nell'ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti, sono state riprese le prescrizioni contenute nella decisione della Commissione 2009/752/CE che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97³ sui "novel food".

Nel regolamento (CE) n. 258/1997 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari è stabilito agli articoli 3 e 5 che i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti già approvati possono essere autorizzati per l'immissione sul mercato UE mediante una procedura semplificata.

Valutazione

Gli oli di Krill che nell'UE, come risulta dalle prove, sono stati giudicati paragonabili all'olio di Krill conformemente alla decisione della Commissione 2009/752/CE e autorizzati quali "novel food" sono valutati dall'USAV come equivalenti agli oli di Krill definiti all'articolo 5c dell'ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti. Questi oli di Krill possono essere immessi in commercio in Svizzera senza autorizzazione.

La ringraziamo della Sua attenzione.

Distinti saluti

Divisione derrate alimentari e nutrizione

Dr. Michael Beer
Vicedirettore

³ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 dal 14.2.1997, p 1